



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**C.U.C. DELLE COLLINE DEI MONTI DAUNI**

**Comuni Associati**

Comune di Accadia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Troia, Comune di Ascoli Satriano, Ufficio Commissari di Gara

Sede: Via Torre Arsa, 3 - 71022 - ASCOLI SATRIANO (FG)  
- pec: collinedeimontidauni@pec.it  
Tel. 0885/652829

**COMUNE DI TROIA (FG)**

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 071058  
E-Mail: utc@pec.comune.troia.fg.it - PEC: utc@pec.comune.troia.fg.it

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie nella "Zona 167" del Comune di Troia (FG)
<b>CIG</b>	963330893D
<b>CUP</b>	E57H21008480002
<b>Importo di gara</b>	€ 241.400,93
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Struttura proponente</b>	Settore tecnico manutentivo del Comune di Troia
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**  
**Proposta di aggiudicazione**

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 04/04/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta riservata, ed ha redatto il relativo Verbale, dal quale si evince che si è proceduto all'attribuzione, per i concorrenti ammessi e per ciascuno sub criterio valutato, dei coefficienti di valutazione da 0 a 1 riconducibili alla griglia dei giudizi presente del Disciplinare di gara e in seguito procede alla formulazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e, infine, all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio (moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo di ciascun sub-criterio e criterio). Le risultanze sono state riportate nelle tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale.
- in data 14/04/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il relativo Verbale, dal quale si evince che si è provveduto:
  - ✓ ad attribuire i relativi punteggi in base ai ribassi effettuati sull'offerta economica, secondo quanto indicato espressamente nel disciplinare di gara, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

Concorrente	Punteggio
E.L.O. S.R.L.	64.40
CO.GE.TAR. S.R.L.	80.00

- ✓ a redigere apposita graduatoria, a seguito dell'analisi delle buste "B" (offerte tecniche) e delle buste "C" (offerte economiche), che di seguito viene riportata:

Concorrente	Punteggio		
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
CO.GE.TAR. S.R.L.	80	20	100
E.L.O. S.R.L.	64.40	14.14	78.54

- ✓ a ritenere l'offerta anomala, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., visto che il punteggio conseguito dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria, sia per l'offerta tecnica, sia per l'offerta economica, è pari o superiore ai quattro quinti rispettivamente di 80 e 20 punti; demandando, per l'effetto, al Responsabile del Procedimento la valutazione della congruità dell'offerta con procedimento da attivarsi ai sensi dell'art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra esposto, il RUP richiedeva, a mezzo pec, con nota prot. CUC n.0000964/2023 del 14/04/2023, all'operatore economico CO.GE.TAR. S.R.L., la cui offerta è stata valutata anomala, di fornire entro il giorno 29/04/2023, tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ritenuto in sede di gara, anomalo.

Entro la data stabilita per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta anomala, l'operatore economico invitato, ha fatto pervenire, con nota prot. com. n.7671 del 29/04/2023, la documentazione riguardante le giustificazioni per l'offerta anormalmente bassa.

In data 08/05/2023, il RUP ha redatto e trasmesso al sottoscritto Presidente della Commissione, la relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In data 10/05/2023, il Presidente della Commissione di gara, ha convocato la commissione giudicatrice al fine di prendere atto della relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e aggiudicare i lavori in argomento.

#### **IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

alle ore 16:00 del giorno 10/05/2023 dichiara la seduta regolare, per le valutazioni delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.*, in relazione all'offerta presentata in sede di gara e ritenuta anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Commissione rende noto che il RUP in data 10/05/2023, ha consegnato brevi manu il verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala dall'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.* al Presidente della Commissione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente dà lettura integrale di detta relazione, da cui si evince che le motivazioni addotte dall'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.*, sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione dei lavori oggetto d'appalto.

La Commissione ritiene pertanto congrua l'offerta dell'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.*.

La Commissione di gara, pertanto, aggiudica l'appalto dei lavori di Manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie nella "Zona 167", all'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.* avendo acquisito un punteggio totale di 100 punti, con un offerta economica di € 234.978,62, cui vanno aggiunti € 4.048,79 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 239.027,41, pari ad un ribasso percentuale dell'1%.

Il Presidente, alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta dei lavori.


Ultimati i lavori con la redazione del presente verbale, rimette tutti gli atti di gara al RUP per la redazione degli atti consequenziali all'aggiudicazione, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Presidente:** Ing. Matteo Palumbo

**Componente:** Arch. Genni Corlito

**Componente:** Geom. Francesco Infante






CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**C.U.C. DELLE COLLINE DEI MONTI DAUNI**

**Comuni Associati**

*Comune di Accadia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Troia, Comune di Ascoli Satriano, Ufficio Commissari di Gara*

Sede: Via Torre Arsa, 3 - 71022 - ASCOLI SATRIANO (FG)  
pec: collinedeimontidauni@pec.it  
Tel. 0885/652829

**COMUNE DI TROIA (FG)**

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 071058  
E-Mail: utc@pec.comune.troia.fg.it PEC: [utc@pec.comune.troia.fg.it](mailto:utc@pec.comune.troia.fg.it)

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie nella "Zona 167" del Comune di Troia (FG)
<b>CIG</b>	963330893D
<b>CUP</b>	E57H21008480002
<b>Importo di gara</b>	€ 241.400,93
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Struttura proponente</b>	Settore tecnico manutentivo del Comune di Troia
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**RELAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA**  
(art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 04/04/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta riservata, ed ha redatto il relativo Verbale, dal quale si evince che si è proceduto all'attribuzione, per i concorrenti ammessi e per ciascuno sub criterio valutato, dei coefficienti di valutazione da 0 a 1 riconducibili alla griglia dei giudizi presente del Disciplinare di gara e in seguito procede alla formulazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e, infine, all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio (moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo di ciascun sub-criterio e criterio). Le risultanze sono state riportate nelle tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale.
- in data 14/04/2023, si è riunita la Commissione di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il relativo Verbale, dal quale si evince che si è provveduto:
  - ✓ ad attribuire i relativi punteggi in base ai ribassi effettuati sull'offerta economica, secondo quanto indicato espressamente nel disciplinare di gara, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

Concorrente	Punteggio
E.L.O. S.R.L.	64.40
CO.GE.TAR. S.R.L.	80.00

- ✓ a redigere apposita graduatoria, a seguito dell'analisi delle buste "B" (offerte tecniche) e delle buste "C" (offerte economiche), che di seguito viene riportata:

Concorrente	Punteggio		
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
CO.GE.TAR. S.R.L.	80	20	100
E.L.O. S.R.L.	64.40	14.14	78.54

- ✓ a ritenere l'offerta anomala, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., visto che il punteggio conseguito dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria, sia per l'offerta tecnica, sia per l'offerta economica, è pari o superiore ai quattro quinti rispettivamente di 80 e 20 punti; demandando, per l'effetto, al Responsabile del Procedimento la valutazione della congruità dell'offerta con procedimento da attivarsi ai sensi dell'art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto RUP richiedeva, a mezzo pec, con nota prot. CUC n.0000964/2023 del 14/04/2023, all'operatore economico CO.GE.TAR. S.R.L., la cui offerta è stata valutata anomala, di fornire entro il giorno 29/04/2023, tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ritenuto in sede di gara, anomalo.

**DATO ATTO** che entro la data stabilita per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta anomala, l'operatore economico invitato, ha fatto pervenire, con nota prot. com. n.7671 del 29/04/2023, la documentazione riguardante le giustificazioni per l'offerta anormalmente bassa.

**VISTO** l'art.5.3. - Valutazione delle offerte anormalmente basse, delle Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11/10/2017, che prevedono: ... *Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.*

Tutto ciò premesso il R.U.P., attesta la regolarità della seduta e la dichiara aperta.

Il R.U.P. prima di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta dall'operatore economico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- ✓ le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- ✓ l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
- ✓ il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- ✓ la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta; non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- ✓ il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardanti voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- ✓ la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfattamente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivata stringata e una motivazione espressa per *relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.
- ✓ le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n.488 del 3 maggio 2017);
- ✓ la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182);
- ✓ con specifico riferimento alle giustificazioni relative alle voci di costo, è stato altresì specificato che un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n.1465 del 30 marzo 2017);
- ✓ con riferimento alle tabelle ministeriali, la giurisprudenza ha precisato che, esse stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'art.97, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.87, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006" (TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n.443). Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza è giunta così ad affermare, con orientamento non solo consolidato ma di perdurante valore anche sotto la vigenza del nuovo codice appalti, «che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori». Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (TAR Roma, sez. II, 05 agosto 2016, n.9182; TAR Roma, 30 dicembre 2016 n.12873; delibera n. 488/2017 citata).

**RICHIAMATO** inoltre l'art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, che testualmente recita: *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

**CONSIDERATO** altresì che le spiegazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. devono riferirsi alla dimostrazione che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art.23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016.

**CONSIDERATO**, inoltre che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.mi.

**CONSIDERATO**, infine che:

- se le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, e non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma configurano solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n.501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;
- un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329; 9 dicembre 2015, n. 5597; ANAC, delibera n.488/2017);
- l'offerta possa discostarsi dai dati numerici delle tabelle ministeriali purché il divario non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (ANAC, delibera n.943 del 13 settembre 2017).

Tanto premesso e considerato, per quanto sopra chiarito, si procede quindi all'analisi di tutta la documentazione trasmessa dall'operatore economico *CO.GE.TAR. S.R.L.*.

L'operatore economico nella sua relazione di verifica anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ha specificato:

- svolgimento delle lavorazioni e relativa organizzazione;
- costo della manodopera;
- utile d'impresa;
- spese generali

Dopo aver effettuato le necessarie analisi e comparazioni tra le modalità di svolgimento dei lavori espliciti negli elaborati componenti l'offerta tecnica (busta "B"), il prezzo offerto (busta "C") e le spiegazioni e giustificazioni dell'offerta riportate nell'elaborato predetto il RUP rileva:

- ✓ l'eshaustività dell'elaborato presentato dall'operatore economico, rispetto alla richiesta di giustificazioni, risultando illustrati tutti i costi preventivati a fronte delle modalità di svolgimento dei lavori;
- ✓ la congruità dei costi preventivati, in ordine al personale, ai costi diretti, alle spese generali, all'utile d'impresa;
- ✓ la congruità degli oneri aziendali della sicurezza, rispetto alle prestazioni da svolgere;
- ✓ il rispetto dei minimi salariali retributivi ex art.23, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi.

La dimostrazione tabellare del piano finanziario globale dell'intervento riporta l'importo complessivo dell'offerta in modo corretto, pertanto è possibile procedere. Pertanto si ritiene che l'offerta in esame risulti congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dimostrano efficaci soluzioni tecnico-logistiche adottate dall'operatore economico;
- dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità del quadro economico complessivo presentato.

In conclusione si rileva come la dimostrazione presentata dall'operatore economico collochi l'offerta entro parametri di realistica credibilità e normalità, in un quadro di concorrenza naturale tra le pluralità di soggetti in competizione.


Si ricorda infine che è *ius receptum* quello per cui in sede di gara d'appalto le valutazioni dell'Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica della congruità dell'offerta presunta anomala, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (Cons. Stato, V Sez., 17 Giugno 1998, n.463; Cons. Stato, V Sez., 26 Gennaio 2000, n.345; Cons. Stato, IV Sez., 17 Giugno 2003, n.4350; Cons. Stato, IV Sez., 14 Febbraio 2002, n.882).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, ritenendo sufficiente quanto prodotto esauriente a dimostrare la congruità dell'offerta presentata che aveva conseguito l'aggiudicazione provvisoria.

Lo scrivente RUP ritiene pertanto, sulla base della verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, effettuata ai sensi dell'art.97, commi 1-5-6-7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di confermare l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, alle ore 10:00 del 08/05/2023 e contestualmente il R.U.P. dichiara chiusa la seduta riservata finalizzata alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta.

Il presente verbale viene consegnato al Presidente della Commissione di Gara per gli adempimenti consequenziali.



F.to Il R.U.P.  
Geom. Angelo CASOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Casoli', is written over the official stamp and the typed name.

